



## **Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile**

### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

<b>Scopo, obiettivi</b>	<b>Art. 1</b> Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, ad una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica.
<b>Autorità competenti</b>	<b>Art. 2</b> <sup>1</sup> La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate e definisce i rispettivi importi.  <sup>2</sup> Nell'ambito del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.
<b>Deleghe</b>	<b>Art. 3</b> Il Municipio ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'ufficio energia comunale.
<b>Campo d'applicazione</b>	<b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure in favore del risparmio energetico e nell'uso di energie rinnovabili.  <sup>2</sup> Gli incentivi concessi sono specificati nel presente regolamento.  <sup>3</sup> Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Misure incentivate e divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.
<b>Credito</b>	<b>Art. 5</b> Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto del FER (Fondo energie rinnovabili). Quest'ultimo può essere utilizzato al finanziamento totale o parziale degli incentivi.
<b>Versamento</b>	<b>Art. 6</b> Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.



## CAPITOLO II

**Procedura e condizioni**

<b>Procedura</b>	<p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup>La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.</p> <p><sup>2</sup>A complemento o al fine di verifica delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.</p> <p><sup>3</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.</p> <p><sup>4</sup>Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.</p>
<b>Beneficiari</b>	<p><b>Art. 8</b> <sup>1</sup>I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nell'ordinanza municipale.</p> <p><sup>2</sup>Il Municipio si riserva la facoltà di concessione con precedenza ai beneficiari domiciliati o a limitare in misura proporzionale l'importo degli incentivi ai beneficiari non domiciliati.</p>
<b>Condizioni</b>	<p><b>*Art. 9</b> <sup>1</sup>Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi è fissato dall'ordinanza municipale.</p> <p><sup>2</sup>Gli incentivi che necessitano di un'autorizzazione dalle autorità, quali ad esempio interventi a beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.</p> <p><sup>3</sup>Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini stabiliti nell'ordinanza municipale.</p> <p><sup>4</sup>Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati da parte del richiedente.</p> <p><sup>5</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste che superano tale credito vengono inserite in lista d'attesa fino alla concessione del nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione.</p> <p><sup>6</sup>Il Municipio può decidere ridurre, di non concedere o di cessare di concedere incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o altre forme di agevolazione. Questo anche nel caso che tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.</p> <p><sup>7</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o non veritieri, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.</p>



<sup>8</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

### CAPITOLO III

#### Incentivi

- Entità degli incentivi** \***Art. 10** <sup>1</sup>La concessione di incentivi, il loro ammontare esatto e le relative disposizioni di dettaglio per beneficiarne sono fissati tramite ordinanza municipale.
- Analisi energetiche** \***Art. 11** <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi per l'allestimento di analisi energetiche allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica.
- <sup>2</sup> L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 50% del costo dell'analisi ritenuto un massimo per analisi di 850.- CHF.
- <sup>3</sup>Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati.
- <sup>4</sup>La concessione degli incentivi relativi ad edifici che non possono essere analizzati secondo i metodi stabiliti, ma che presentano miglioramenti attestati dell'efficienza energetica e dell'involucro analoghe a quest'ultimi, sarà valutata caso per caso dall'ufficio energia.
- Impianti tecnici** \***Art. 12** <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi finanziari per favorire la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, cioè il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile e riscaldamento elettrico diretto) a fonti rinnovabili (calore ambiente / pompe di calore) eventualmente anche mediante reti di teleriscaldamento.
- <sup>2</sup>La verifica e il controllo del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottengono i contributi cantonali previsti dal decreto esecutivo del 7 luglio 2021, secondo i parametri seguenti:
- a. Conversione dal riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile, in edifici abitativi residenziali, con un riscaldamento a pompa di calore: il Comune concede un incentivo monetario forfettario pari ad un minimo 1000.- e ad un massimo di 1'500.- CHF.
  - b. Allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili: il Comune concede un incentivo monetario forfettario pari ad un minimo 1000.- e ad un massimo di 2'000.- CHF.
  - c. Conversione di impianti alimentati ad olio combustibile, utilizzati per il riscaldamento in strutture alberghiere o aziendali, con un impianto a pompa di calore: il Comune concede un incentivo pari al massimo al 5% del costo dell'impianto ritenuto un massimo pari a 4'000.- CHF.



<sup>3</sup>L'ottenimento dell'incentivo comunale è indipendente dall'ottenimento dall'incentivo cantonale ma le condizioni relative a quest'ultimo devono essere in ogni caso soddisfatte.

**Mobilità sostenibile**

**\*Art. 13** <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi per l'acquisto di abbonamenti alle reti di car sharing e di bike sharing allo scopo di promuovere una mobilità sostenibile e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.

<sup>2</sup>L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 50% del prezzo dell'abbonamento annuale o dei costi annuali complessivi sostenuti ritenuto un massimo per persona di 200.00 CHF.

<sup>3</sup>L'incentivo è concesso anche ai dipendenti del Comune di Ascona.

**\*Art. 14** <sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche allo scopo di promuovere una mobilità sostenibile e contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione, riducendo i carburanti fossili.

<sup>2</sup>L'installazione deve avvenire da parte di un professionista del settore e la messa in servizio deve essere autorizzata da parte delle Aziende elettriche comunali.

<sup>3</sup>Il Comune può concedere un incentivo forfettario per stazione da un minimo di 250.00 fino ad un massimo di 500.00 CHF.

<sup>4</sup>L'importo dell'incentivo forfettario massimo può essere ridotto del 50% nel caso in cui vi fosse il diritto ad altri contributi pubblici.

<sup>5</sup>Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per massimo 3 stazioni di ricarica da installare sulla propria proprietà.

**\*Art. 15** <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere una mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.

<sup>2</sup>L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 20% del costo (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto) ritenuto un massimo pari a 400.- CHF.

<sup>3</sup>L'incentivo deve essere richiesto entro 3 mesi dalla data di acquisto.

<sup>4</sup>L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate da rivenditori con sede in Svizzera.

<sup>5</sup>Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo ogni 3 anni.



- Isole di calore**      **\*Art. 16**      <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi per interventi edili atti a contrastare le isole di calore
- <sup>2</sup>L'importo dell'incentivo è calcolato in base alla misura adottata con un minimo per singolo intervento di fr. 400.00 CHF e un massimo di 2'000.00 CHF.
- <sup>3</sup>Le misure incentivate, il calcolo dei relativi importi e le condizioni per l'ottenimento sono precisate tramite ordinanza municipale.
- 
- Risanamenti nel nucleo**      **\*Art. 17**      <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi per favorire interventi di risanamento energetico su edifici situati nella zona del nucleo.
- <sup>2</sup>L'importo dell'incentivo, calcolato in funzione del miglioramento della classe energetica raggiunta, è pari ad un minimo di 1'000.00 e un massimo di 4'000.00 CHF.
- <sup>3</sup>Il miglioramento energetico dell'edificio deve essere dimostrato tramite il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE).
- <sup>4</sup>La concessione di incentivi per edifici che non possono essere analizzati secondo i metodi stabiliti, ma che presentano miglioramenti attestati dell'efficienza energetica e dell'involucro analoghe a quest'ultimi, sarà valutata caso per caso dall'ufficio energia.
- <sup>5</sup>I parametri per il calcolo dell'incentivo e le condizioni per il suo ottenimento sono precisate tramite ordinanza municipale.
- 
- Pannelli fotovoltaici**      **\*Art. 18**      <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi finanziari per favorire l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica rinnovabile.
- <sup>2</sup>Il Comune può concedere un incentivo forfettario monetario da un minimo di fr. 100.00 ad un massimo di fr. 1'000.00.
- <sup>3</sup>L'importo forfettario dell'incentivo e le condizioni per il suo ottenimento sono precisate tramite ordinanza comunale.
- 
- Risanamento termico dell'involucro**      **\*Art. 19**      <sup>1</sup>Possono essere concessi incentivi finanziari per favorire il risanamento dell'involucro tramite il miglioramento dell'isolamento termico in edifici esistenti per promuovere il risparmio energetico.
- <sup>2</sup>Il Comune può concedere un incentivo monetario da un minimo di fr. 100.00 ad un massimo di fr. 1'000.00.
- <sup>3</sup>I parametri per il calcolo dell'incentivo e le condizioni per il suo ottenimento sono precisate tramite ordinanza comunale.



## CAPITOLO IV Disposizioni finali

- Contestazioni** **Art. 20** <sup>1</sup>Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla decisione.
- <sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma di Legge organica comunale.
- Diritto suppletorio** **Art. 21** Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio deciderà sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.
- Entrata in vigore** **Art. 22** Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Ascona e dalla Sezione cantonale degli enti locali. L'entrata in vigore dei nuovi articoli 18 e 19 è stabilita a far tempo dal 01.01.2024



Regolamento adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 ottobre 2018 ed approvato dalla Sezione enti locali il 14 gennaio 2019.

\* Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 25 aprile 2023 ed approvato dalla Sezione enti locali il 20.07.2023.